

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 480/2013 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2013****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il periodo dell'analisi di alcuni antiparassitari effettuata su base volontaria****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 28 e 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽²⁾ ha stabilito, tra l'altro, che l'analisi di alcuni antiparassitari, in particolare di quelli aggiunti recentemente al programma da detto regolamento di esecuzione o quelli per i quali la definizione del residuo è molto difficile, debba essere facoltativa nel 2013, in modo da consentire ai laboratori ufficiali di convalidare i metodi richiesti per

l'analisi degli antiparassitari in questione. Dato che i laboratori ufficiali hanno ancora bisogno di tempo per la convalida dei metodi richiesti per l'analisi di tali antiparassitari, è necessario che queste analisi possano continuare a essere effettuate su base volontaria nel 2014.

- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012, la nota ⁽⁸⁾ è sostituita dalla nota seguente:

«⁽⁸⁾ Da analizzare su base volontaria nel 2013 e 2014.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8.